TRA DIVIETI E APERTURE

DECIDE LO STATO

Le massime di alcune sentenze della Corte di giustizia Ue in materia di tariffe professionali

DEROGA IN NOME DELL'INTERESSE GENERALE
Gli Stati membri sono tenuti a eliminare ostacoli all'accesso o all'esercizio di un'attività di servizi tra i quali possono rientrare le tariffe minime e/o massime alle quali il prestatore di servizi dovrebbe attenersi. In alcuni casi le tariffe possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, ma spetta allo Stato provare che le misure sono necessarie e attuate in modo proporzionale rispetto all'obiettivo perseguito (sentenza 4 luglio 2019, causa C-377/17)

La determinazione di tariffe minime inderogabili nel settore delle professioni forensi, per la prestazione di servizi giudiziali e stragiudiziali, non è in contrasto con le regole Ue sulla concorrenza se le tariffe sono fissate da una decisione adottata dallo Stato sulla base di un progetto presentato dal Consiglio nazionale forense e se servono a salvaguardare ragioni imperative di interesse pubblico. Il divieto assoluto di derogare alle tariffe minime, però, è una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dal Trattato Ue (sentenza 5 dicembre 2006, cause C-94/04 e C-202/04)

L'ON ERE DELLA PROVA ALLA COMMISSIONE UE
Il sistema delle tariffe può costituire una restrizione a una
libertà fondamentale perché può ostacolarne o scoraggiarne
l'esercizio, ma spetta alla Commissione europea dimostrare
che le disposizioni interne hanno lo scopo di impedire
l'accesso al mercato da parte di avvocati di altri Stati membri
(sentenza del 29 marzo 2011, causa C-565/08)